

LJUBINKA KARPOWICZ

LO „STATO DI FIUME“ NEL PERIODO DEL LIBERALISMO*

(Il sistema politico del „Corpus separatum“
fiumano in conformità dello Statuto del
1871)

* La presente comunicazione è stata letta alla XXXIV conferenza dell' „International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions“, tenutasi a Vienna dal 10 al 14 settembre 1984.

■

I. Il progetto di Statuto della libera Città, Porto e distretto di Fiume.

Il primo moderno atto giuridico con valore statutario consistente in un insieme di disposizioni rivolte a regolare la vita comune delle persone,¹ fu espressione delle lotte politico-ideali combattutesi per lungo tempo e oltre i confini del distretto omonimo. Esse furono condotte nel segno della libertà politica, della dignità nazionale e giuridica della nazione ungherese nell'ambito della monarchia austriaca.

Le discussioni sulle modalità della sua rappresentanza politica nel parlamento di Vienna ebbero inizio intorno al 1846, dunque alla vigilia della rivoluzione liberale in Ungheria, promosse dall'opera **Riforma** di József Eötvös, che sollevò non solo la questione della rappresentanza della nazione magiara nel parlamento austriaco, ma pure quella della rappresentanza delle libere città della Corona (in Ungheria ce n'erano 25 nel 1870), nel cui novero rientrava Fiume, nonché della popolazione rurale che ad esse apparteneva.

Dopo la conclusione della rivoluzione ungherese del 1848/49 e la creazione della duplice monarchia, Fiume venne annessa alla Croazia, come premio concesso al bano Jelačić per aver preso parte alla guerra antimagiara; la città rimase in tale ambito fino al compromesso ungaro-croato dell'anno 1868.

Benché Fiume facesse parte della Croazia per una ventina d'anni, la borghesia ungherese non rinunciò neppure per un momento alle sue pretese di trovare attraverso la città uno sbocco al mare e quindi sul mondo e sollevò con costanza nel parlamento di Budapest la questione della rappresentanza fiumana, dapprima nel 1861,² poi nel 1865,³ indipendentemente dal fatto che giuridicamente la città non appartenesse all'Ungheria.

A Fiume, „il padre ideale“ delle riforme giuridiche del periodo 1850—1890, quando esse si erano estese a tutta l'Europa centrale, fu un liberale assai stimato, Ferenc (von) Deák, che in seguito diede il nome pure ad un albergo, sede degli autonomisti locali, nonché all'associazione omonima.

Costui, nel discorso tenuto il 13 maggio 1861 alla Camera dei deputati di Pest, propose le modalità, secondo le quali si sarebbero dovuti eleggere i rappresentanti dei territori politicamente e statutariamente diversi, che appartenevano o sarebbero dovuti appartenere alla „corona di S. Stefano“; tra essi si trovava pure Fiume, che in quel momento poteva costituire unicamente un

■

programma ma non una realtà politica.⁴ Tale discorso, tra l'altro, rivelò le aspirazioni panmagiare della borghesia non più liberale nella fase della sua ascesa, aspirazioni che più tardi si manifestarono ancor più fortemente nella cosiddetta „questione fiumana“.

Attorno al problema della lotta per l'autonomia della città, contro le tendenze panmagiare della borghesia del 1848, si rafforzarono in seguito e divennero il raggruppamento politicamente più significativo di Fiume alla fine del XIX e agli inizi del XX secolo, gli autonomisti.

Il compromesso ungaro-croato non risolse il problema dello status di Fiume; perciò venne istituita una commissione formata dai rappresentanti della città, dell'Ungheria e della Croazia,⁵ con l'incarico non tanto di trovare una soluzione per lo status fiumano quanto di mascherare la lotta dietro le quinte che per il medesimo scopo si conduceva in tutt'altra sede.

Le forze interessatamente unite dell'Ungheria e di Fiume riuscirono ad eludere lo status di diretta dipendenza della città alla Croazia; la sua subordinazione diretta attuata mediante l'istituzione di un governatore ungherese per gli affari amministrativi e l'invio di due rappresentanti al parlamento di Budapest si dimostrò la forma politica adeguata alle aspettative sia dell'Ungheria sia della città.

Pertanto lo statuto, che in realtà entrò in vigore nel 1872, fu il risultato di un compromesso politico tra Croazia, Ungheria e la città stessa.

I Fiumani cercarono di dare fondamento storico alla propria partecipazione alla soluzione della propria condizione politica e nel 1860 cominciarono a pubblicare testi riguardanti la loro indipendenza nell'intento di trasformare la realtà storica in una moderna autonomia.⁶

La loro aspirazione tendeva a far sì che il nuovo statuto si ispirasse al liberalismo, divenuto ormai „lo spirito del tempo“, che esso esprimesse gli antichi ma pure i moderni diritti e libertà dei cittadini. A tal fine fu costituita una commissione incaricata dell'elaborazione dello statuto, la quale doveva esaminare accuratamente tutti i precedenti atti statutari del comune fiumano, ampliando i diritti municipali in armonia con le nuove conquiste delle rivoluzioni borghesi.

II. Le caratteristiche fondamentali dello Statuto della città, del Porto e del distretto di Fiume.

Subito dopo il Compromesso, l'Ungheria registrò tra il 1869 e il 1910 un rapido sviluppo economico. In particolare progredì il sistema bancario, grazie alla stabilità politica e all'esplosione economica. Nel 1867 il ramo austriaco dei Rothschild assieme alla Vienna Creditanstalt fondò la Banca generale di credito ungherese (Magyar Általános Hitelbank) nel 1868 finanziari austriaci e inglesi crearono la Banca anglo-ungherese con la partecipazione della Banca anglo-austriaca di Vienna; oltre a questi che erano i maggiori, numerosi altri istituti creditizi aprirono le proprie rappresentanze a Budapest. Molti di essi crollarono nel corso della grave crisi finanziaria del 9 maggio 1873 di Vienna;

però anche in seguito continuarono ad operare come potenti fattori finanziari la Banca di credito e quella dei Rothschild, il più forte gruppo di interessi stranieri. Tra il 1880 e il 1900 il capitale della Banca commerciale crebbe da 38 a 503 milioni di corone, e quello della Banca di sconto da 19 a 110 milioni. Le quattro maggiori banche, assieme a pochi altri istituti da loro controllati, potevano disporre del 47% delle risorse complessive di capitale dell'intero sistema finanziario ungherese.⁷

Verso la fine del XIX secolo in Ungheria il capitale straniero fu investito particolarmente nel potenziamento della rete di vie di comunicazione; così vennero costruiti pure la ferrovia in direzione di Fiume (1873), i cantieri navali e navi per la navigazione sul Danubio; in questa impresa si inserirono attivamente i Fiumani con i propri mezzi finanziari e con la propria manodopera.⁸

È chiaro che in tale progresso economico dell'Ungheria Fiume occupò un posto importante, innanzi tutto come unico porto, attraverso il quale l'Ungheria raggiungeva dall'Europa centrale il Mediterraneo.

La città in tale modo divenne solo la sede, in cui si investivano i capitali magiari e stranieri, ma pure, grazie allo statuto basato su un sistema politico che prevedeva la guida di un governatore ungherese, il luogo, in cui viveva una folta aristocrazia feudale terriera.⁹

La popolazione di Fiume ammontava nell'anno 1870 a 18.809 abitanti, di cui 14.030 nella città e gli altri 4.779 a Plase, Cosala e Drenova, appartenenti al *Corpus separatum*.

Il progetto di statuto e lo Statuto di Fiume e dei suoi dintorni consta di 134 articoli; strutturalmente si divide in due parti: la prima descrive lo spazio giuridicamente definito del *Corpus separatum* (1.957 km²), la seconda le forme degli istituti rappresentativi su esso operanti.

Il più importante articolo della prima parte dello Statuto, la quale ne contempla 64, l'articolo 15, si riferisce alla definizione dei cittadini della città di Fiume.

È ovvio che tutti gli abitanti di Fiume posseggano lo status di cittadini a pieni diritti (*optimo iure*); però, lo status di cittadino spetta solo a quel suo abitante che appartenga a una delle sette classi citate nell'articolo 6, lettera b., (1. Possidenti di beni immobili nel Comune di Fiume, 2. Commercianti e negozianti che esercitano indipendentemente la mercatura, 3. Proprietari di bastimenti a lungo corso, 4. Capitani o tenenti a lungo corso, 5. Dottori in una delle quattro facoltà, che riportarono il grado accademico in una Università della Monarchia austro-ungarica, 6. Avvocati, notai, ingegneri, architetti, costruttori navali, sensali patentati, pubblici periti, maestri in chirurgia e farmaceutica, 7. Quelli che esercitano indipendentemente un'arte od un mestiere, od altro ramo d'industria debitamente insinuati alla competente autorità).

Dallo status di cittadino fiumano così definito risulta evidente che si tratta del riconoscimento giuridico di una condizione in effetti sociale o, più esattamente, classista. In altre parole cittadino di Fiume può essere soltanto il singolo economicamente forte, il soggetto economicamente indipendente o l'ap-

partenente alla „intelligenza“ organica, che svolge funzioni statali o amministrative di grado elevato per conto della classe dei possidenti. L'intera struttura classista dello „Stato di Fiume“ è condizione e, ad un tempo, effetto della maestria dimostrata nell'esercizio di una sviluppata funzione commerciale. Lo „Stato di Fiume“ così determinato si presenta effettivamente come lo stato mercantile, tipico della funzione su cui poggia il suo benessere economico e innanzi tutto finanziario. Tale stato esclude gli stranieri e li ostacola nella loro attività „antistatale“; lo stato fiumano ha superato tale ostacolo subordinando l'ottenimento della cittadinanza alle già menzionate modalità e ai meriti personali, specialmente a quelli conseguiti nei confronti di Fiume come „stato“. Secondo Fihite, a Fiume si realizzò ciò che nella sua concezione costituiva il fondamento dell'intelletto, rispettivamente dello stato mercantile, impero chiuso della legge e dell'individuo. „Ogni essere vivente è suo cittadino o non lo è, scrive Fihite. Ugualmente ogni prodotto dell'opera umana rientra o meno nell'ambito della sua attività. Il terzo è escluso.“¹⁰

Ai cittadini ungheresi di Fiume era riconosciuto un diritto speciale, quello di aggregazione (articolo 11). Poteva essere accolto ogni cittadino proveniente dall'Ungheria che soddisfacesse le condizioni stabilite dall'articolo 6 riguardante la cittadinanza e, inoltre, fosse una persona di rilievo o esercitasse una professione tale da garantire una dignitosa esistenza alla sua famiglia. Così Fiume, in effetti, risultava essere una specie di repubblica aristocratica, di cui si tratterà in seguito, in cui lo status si acquisiva per nascita, come fattore potenziale, e si convalidava con meriti ed efficienza economica, come realtà.

È ovvio che la concessione della cittadinanza di Fiume comportava un indennizzo finanziario, il cui ammontare veniva fissato dalle autorità comunali; così venivano consolidati il potenziale economico dei beni comunali e il relativo bilancio, grazie al quale non solo si sviluppò la teoria giuridica, ma pure la prassi politica dell'autonomia fiumana e si provvide al mantenimento dei ceti poveri aventi lo status di abitanti di Fiume. È facile capire come un tale „stato del benessere“ abbia fatto maturare in tutta la popolazione la consapevolezza della propria specificità, un Fiumanesimo sui generis, manifestatosi negli avvenimenti del 1898, quando tutti i Fiumani senza eccezioni si schierarono dalla parte degli autonomisti, in difesa della propria indipendenza comunale contro il nazionalismo magiaro.

I citati criteri, in base ai quali si conseguiva lo status di cittadino di Fiume, operarono abbastanza rigorosamente; secondo la parte del censimento del 1869 riferentisi alla struttura professionale della popolazione sembra che essi abbiano dominato pure nella prassi.

Da tale censimento si deduce che la popolazione occupata nello svolgimento di affari altamente specializzati era fortemente concentrata; essa rappresenta in ogni stato l'„intelligenza“ organica, presupposto della fioritura delle attività terziarie e della società nel suo complesso, se dispone di capitali, come avvenne nel caso di Fiume. Sotto questa luce costituiva veramente un grande diritto essere cittadino di Fiume, perché tale status confermava una ri-

gorosa selezione effettuata in precedenza; tale selezione non avveniva secondo il criterio della nobiltà o secondo le modalità della società feudale, ma in base al lavoro e all'elevato grado di professionalità; soltanto in singoli casi i due tratti distintivi potevano coincidere.

Anche un esame superficiale del materiale d'archivio della fine del XIX secolo è in grado di dimostrare che alcune famiglie aristocratiche non ebbero alcun ruolo nella vita politica della città.

III. Gli istituti rappresentativi operanti nel *Corpus separatum fiumano*

La parte intestata „Rappresentanza di Fiume“ costituisce l'unico contenuto dedicato alla sola città.

L'articolo 28 dello statuto prescrive rigorosamente le modalità delle elezioni, il mandato e la revoca dei membri di tale corpo rappresentativo.

I membri vengono eletti con voto diretto, il loro mandato dura 6 anni. La città elegge 50 rappresentanti e ogni comune periferico 2 in modo da raggiungere il numero complessivo di 56, senza tener conto dei loro sostituti. Hanno diritto di essere eletti nella Rappresentanza di Fiume tutti i cittadini maschi, che sanno leggere e scrivere e hanno compiuto il ventiquattresimo anno di età.

I diritti e i doveri degli abitanti di Fiume costituiscono un esempio tipico di costituzione ispirata al movimento politico liberale; essi servono soltanto a suscitare l'illusione che il menzionato diritto elettorale esaurisca il contenuto della vita democratica e della decisionalità. Il punto debole della teoria liberale come dottrina, secondo le valutazioni di molti critici del liberalismo, siano essi marxisti, nazionalisti o liberali, consiste nel fatto di aver considerato la rappresentanza quale metodo universale di manifestazione della volontà politica. Così, per esempio, uno dei principali liberali dell'Italia del 1860, Domenico Zanichelli, rileva la sua insoddisfazione per l'entusiasmo generale dimostrato dalla borghesia liberale per le attuali forme di rappresentanza.¹¹ Egli sottolinea che l'ordinamento politico dello stato liberale non sottintende solo il diritto attivo di voto, ma pure il diritto uguale per tutti i cittadini di partecipare agli affari dello stato; quindi la formazione del governo fondata sul consenso dei cittadini e sulla contemporanea possibilità di accesso a tutti gli enti governativi.

Questa osservazione critica del sistema liberale, che vale ad un tempo per lo Statuto di Fiume, secondo cui il diritto si identifica con l'uguaglianza, è fondata; i Fiumani non erano statutariamente uguali né godevano di uguali diritti politici generali.

Il secondo istituto rappresentativo del municipio fiumano è costituito dalla *presidenza*, eletta dai membri neoeletti della Rappresentanza cittadina, dopo aver prestato giuramento al governatore ungherese. La presidenza è composta dal presidente che ha il titolo di podestà e da due vicepresidenti. „L'elezione del Podestà abbisogna della conferma del re. Seguita la conferma, il Podestà presta a mani del Governatore alla presenza dell'adunata rappresentanza il seguente giuramento: Io N. N. giuro fedeltà al Re, obbedienza alle

leggi del regno e allo statuto di Fiume, coscienziosa puntualità nell'adempimento degli obblighi inerenti al mio impiego di ... Così Dio mi aiuti". (Articolo 58).

La seconda parte dello statuto riporta le numerose funzioni e compiti spettanti a Fiume quale corpo autonomo; essa si occupa: 1. della sua amministrazione autonoma e 2. delle attribuzioni delegate dal governo dello Stato.

Il governo ungherese esercita le proprie funzioni nei confronti della città per il tramite del governatore quale rappresentante del potere esecutivo.

Tutte le funzioni della Rappresentanza vengono riunite in quattro gruppi, rigorosamente indicati nei vari passi dello statuto: funzione di controllo, soluzione dei problemi economici, difesa degli interessi materiali e morali dei cittadini, e „rappresentanza del Comune come corporazione rimpetto a terzi“.

Ai fini delle presenti considerazioni risulta essere la più rilevante la quarta funzione della Rappresentanza, estrinsecantesi nel momento in cui essa rappresenta „città, porto e distretto di Fiume rimpetto a privati corpi morali, ad ogni autorità del regno, al parlamento e al re“. Particolarmente interessante è l'articolo 90 che regola, anche se non con esattezza, le forme delle petizioni pertinenti alla Rappresentanza. Data la rilevanza di questo articolo e della funzione della petizione, si ritiene opportuno riportarlo per intero: „Spetta alla rappresentanza di avanzare reclami contro singole disposizioni del Governo, innanzi alla loro esecuzione, qualora le reputi contrarie alle leggi o lesive agl'interessi ed all'autonomia della libera città e distretto di Fiume.

Se 40 giorni dopo la sottomissione di un conchiuso o di un reclamo non seguirà riscontro da parte del Governo, si riterrà approvato il conchiuso o il reclamo ed il Podestà sarà autorizzato ed obbligato a porre in effetto il conchiuso della rappresentanza. Se il Governo in tempo utile persiste nell'applicazione dell'ordinanza, deve venir questa posta ad effetto. Una tale ordinanza, come pure quella riguardante la chiamata dei militari in congedo o di riserva, oppure tale che non soffra indugio in vista di minacciati interessi dello Stato, possono costituire oggetti di discussione e deliberazione solamente dopo la loro esecuzione e solo in quanto che la rappresentanza voglia ricorrere al parlamento contro il procedere del Governo“.

Secondo questa disposizione, la Rappresentanza si presenta come l'istituto autorizzato a valutare, nelle questioni inerenti all'autonomia cittadina, ciò che la minaccia o ne costituisce una riduzione. L'importanza di questo articolo dello statuto non fu rilevata nell'anno 1870, ma più tardi nel 1898, quando esplose la controversia tra il governo di Banfi e la Rappresentanza di Fiume in merito all'ingerenza di quest'ultima. La lotta attorno all'articolo 90 dello statuto fece nascere a Fiume due movimenti politici idealmente contrapposti, caratteristici dell'Europa del 1870, il neoliberalismo e il nazionalismo; essi contrassegnarono la temperie politica e ideale della città nel ventesimo secolo e con la loro elaborazione ideologica interpretarono in modo diverso l'articolo 90 dello statuto.

Lo spirito liberale che permeava lo statuto della città di Fiume e che era estraneo al suo effettivo carattere anche per la cultura politica del governo e della borghesia ungheresi, fu intravvisto solo marginalmente e, con ogni probabilità, con insufficiente consapevolezza, da uno dei vecchi uomini politici della città, specialmente nella sua qualità di membro della seconda commissione reale incaricata di risolvere la questione fiumana, dall'avvocato e affiliato alla loggia Sirius, Nicolò Galletich. Nel suo libro „L'autonomia di Fiume, appunti storici e considerazioni, Studio di un vecchio fiumano“¹² egli sostiene che la commissione incaricata di elaborare lo statuto aveva preso in esame tutti i precedenti atti statutari comunali di Fiume e, siccome non vi aveva rinvenuto nulla che assomigliasse all'autonomia cittadina, aveva semplicemente trascritto e sottoposto ad approvazione come progetto lo statuto che regolava il funzionamento degli enti comunali di Trieste. Il Galletich asserisce che era stato affidato ad un legale di quella città il compito di copiare lo statuto tergestino del 1830, adottato quindi come modello per la stesura dello statuto fiumano del 1870.

„L'autonomia di cui gode la città, scrive il Galletich, è dono del governo ungherese e questo è l'appunto che permette di riconoscere gli avversari contemporanei (1900). Se usufruiamo di una libertà adeguata alla nostra posizione, il merito va attribuito allo spirito liberale del governo ungherese e allo statuto tergestino“.¹³

Appare evidente che l'autore fu condizionato dal programma politico del momento e non dalla giusta valutazione dello spirito permeante lo statuto del 1870, dato che la questione dell'autonomia fiumana venne nuovamente presa in considerazione con particolare attenzione; ne fa fede l'enorme numero di articoli apparsi sulla stampa fiumana e internazionale, contenutisticamente sistematizzati con il titolo di „Questione di Fiume“.

L'articolo 94 dello statuto contempla il riesame delle proposte avanzate dalla Rappresentanza soltanto quando si tratta dell'emanazione di una deliberazione riguardante la sua competenza economica e non quando è in discussione l'autonoma redazione di disposizioni giuridiche inerenti alla sfera della cultura, dell'istruzione e della politica a livello comunale. Pertanto risulta evidente la contraddizione statutaria, quando si confrontano gli articoli 90 e 94. La richiesta di riprendere in esame deliberazioni che diminuiscano o addirittura neghino l'indipendenza della libera città di Fiume, prevista dall'articolo 90, è molto più ampia della sua riduzione al problema dei pedaggi, all'acquisto di immobili per conto del comune, alla revisione della validità dei diritti di proprietà protrattisi oltre 12 anni; tutto ciò è specificato soltanto in una parte dell'articolo 94 e costituisce le pura e semplice riduzione *della politica della libera città di Fiume ad un problema amministrativo connesso con la proprietà comunale*.

Se si tiene conto delle successive, vere e proprie lotte politiche condotte per il conseguimento dell'autonomia e per la dignità politica e giuridica del *Corpus separatum*, non si può fare a meno di chiedersi se *la contraddizione*

ideale, presentata come giuridica nello statuto del 1870, sia intenzionale, se sia il prodotto della miopia classista o, infine, se sia il risultato della semplice trascrizione senza un effettivo approccio critico della contraddizione esistente nell'ambito delle stesse disposizioni normative, le quali, come incoerenza logica oltre che giuridica, possono determinare differenti interpretazioni, addirittura anche classiste, della cui esistenza, come si è rilevato all'articolo 6, lo statuto era consapevole. La risposta a questo interrogativo può essere solo problematica. L'analisi comparativa può unicamente facilitare la comprensione dell'elaborazione ideologica presente nello statuto.

Si è già accennato all'effettiva esistenza di un grande numero di impiegati colti a Fiume, come conseguenza del carattere della funzione essenziale della città — traffici e amministrazione relativa, nonché quella connessa con il funzionamento della rappresentanza statale (governatore).

Mahajm nell'opera „Ideologija i utopija“ (Ideologia e utopia) asserisce che il burocrate copre il campo della politica e lo storico lo vede con maggiore chiarezza e acutezza. Tale asserzione si prefigge di sottolineare la presenza dell'*irrazionale* nel sociale, contro la quale insorge la coscienza classista della borghesia liberal-democratica tesa costantemente alla massima razionalità. „Questo intellettualismo borghese, scrive Mahajm, richiede espressamente una politica scientifica. Ma non solo per il fatto che esiste la volontà di tale politica, ma perché la borghesia tende all'effettiva istituzione di questa disciplina ..., e più avanti: ... come per il fatto che il parlamento è un'organizzazione formale e rappresenta la razionalizzazione formale della viva lotta; la mancata eliminazione di questi fenomeni anche nella teoria favorisce unicamente l'apparente intellettualizzazione degli elementi che sostanzialmente sono irrazionali“.¹⁵

Se si segue il senso di questa affermazione di Mahajm e si tiene presente la struttura professionale della popolazione fiumana, è possibile convenire che nel caso dello statuto della libera città di Fiume del 1870 è operante la concezione liberal-democratica della libertà, presente nella coscienza ideologica e giuridica della borghesia fiumana, la quale con lo statuto quale atto giuridico *copre intenzionalmente* con l'attributo di stato ideale e positivo la politica reale, interpretandola come perizia economica, grazie ai cui risultati positivi — al benessere generale, lo stato reale si trasforma in stato ideale.

La sproporzione esistente tra i fini e i mezzi stabiliti per la loro attuazione, emergente dal confronto degli articoli 90 e 94, può essere spiegata scientificamente non ideologicamente a patto che previamente venga accettata la primarietà dei mezzi rispetto ai fini e non viceversa. Ciò è compito, come asserisce Radbruch, della filosofia del diritto.¹⁶ Essa si propone di formulare induttivamente un giudizio giuridico di valore, partendo dai presupposti fondati sulla concezione del mondo, mentre l'esame dei mezzi necessari per il conseguimento di tali fini spetta alla politica del diritto.

È chiaro, dunque, che l'articolo 94 presenta *una intenzionale, ideologicamente calcolata e giuridicamente fondata operazione di copertura della politi-*

ca quale attività rivolta alla conservazione dello status acquisito mediante la sua interpretazione di attività razionale, specializzata e conforme allo scopo. A illustrazione di un tanto possono servire le già menzionate modalità di acquisto e di mantenimento dello status di cittadino della libera città di Fiume, status che in effetti costituisce di per se stesso un privilegio ed è il risultato della combinazione di un'élite concepita feudalmente (per nascita) con un'élite concepita borghesamente (élite dello spirito).

La storia della città di Fiume conferma ancora una volta la tesi di Mahajm in merito all'irrazionale presente nell'azione sociale e quindi pure politica.

Benché l'attività politica borghese avesse cercato di razionalizzare i propri fini, all'irrazionale rimase uno spazio più o meno ampio, che fu offerto alle forze politiche di Fiume come occasione favorevole e come reazione all'autonomismo, espressione delle aspirazioni borghesi estremamente razionalizzate di buona parte dei fiumani. Essa, in questo caso, si manifestò sotto la forma dell'irredentismo italiano. Il programma degli irredentisti italiani costituiva la negazione del rigido razionalismo — del chiuso stato mercantile; sin dagli inizi lo contraddistinse una carica irrazionale ed emotiva; ciò condusse lo stato fiumano, il movimento autonomista quale sua espressione, attraverso l'ideologia del nazionalismo, in seguito del fascismo, allo stato fascista, la cui forma si concretò nel dannunzianesimo, ma le cui radici si trovavano nel lontano 1870.

La contraddizione esistente, come è stato rilevato, tra fini e mezzi per la creazione dello stato razionale compare sotto altra forma, anche se in modo non sufficientemente chiaro, nel potenziale contrasto tra il podestà e il governatore; ciò avvenne nel corso della storia fiumana. Si tratta, invero, del diritto di sospensione delle leggi nel caso in cui esse contrastino con lo spirito dell'autonomia della città. La parola definitiva circa il senso dell'autonomia cittadina spetta al ministero ungherese, perché esso è l'ultima istanza a cui la rappresentanza comunale e il podestà quale suo organo esecutivo possano rivolgersi, ricorrendo contro la deliberazione del governatore, rispettivamente del governo, di cui esso è organo esecutivo a Fiume.

Il testo successivo dello statuto prescrive i diritti e i doveri dei magistrati quali servizio ausiliare della Rappresentanza e del podestà.

Nel tentativo di tracciare una sintesi riassuntiva dello statuto della città di Fiume del 1870 non come documento storico, ma come espressione dello spirito del tempo e di una particolare concezione del mondo, si può asserire che esso fu veramente un esempio-modello dello stato liberale, del positivismo giuridico. Il legislatore dello stato liberale con esso volle istituire, mediante prescrizioni positive, l'ordinamento giuridico quale era non quale avrebbe dovuto essere. Invero, nel menzionato statuto ci sono parti valide, ma la loro validità è relativa per il fatto che la posizione di Fiume, della sua rappresentanza era subordinata allo stato ungherese e ai suoi organi di potere. Tali momenti validi, che si è cercato di presentare come spazio irrazionale dell'azione politica,

vengono confermati dall'anno seguente al 1870 come spazio della politica, intesa non solo quale attività tesa a trasformare i fattori potenziali in realtà, ma pure quale gioco d'interessi, alcuni dei quali si rivelano nel dato momento utopistici.

Nello „stato fiumano“ si sono trovati contemporaneamente ad operare due orientamenti ideali caratteristici dell'anno 1870, espressi dall'incompatibilità degli articoli 90 e 94 dello statuto.

Uno si presenta come la concezione del piccolo stato, del tipo del comune italiano medievale sotto forma di repubblica quale espressione massima della democrazia diretta e borghese¹⁷, rappresentato dalla nobiltà e dalla borghesia magiara a partire dal compromesso del 1867 fino agli ultimi anni del XIX secolo e in seguito dagli autonomisti in conflitto con i liberali ungheresi.

Il secondo orientamento ideale, caratteristico del 1870 e operante a Fiume, consiste nella concezione dello stato potente, militarmente forte, del tipo prussiano, divenuto mito politico dopo la guerra franco-prussiana.

Tale orientamento fu sostenuto dall'irredentismo italiano quale forma di lotta contro lo sciovinismo magiario; esso condusse al fascismo comparso a Fiume durante l'occupazione dannunziana.

Nel corso della breve, ma, dal punto di vista ideale, importante occupazione della città da parte di D'Annunzio, venne rinnovata sotto forma di atto giuridico — la Carta del Carnaro — la concezione del piccolo stato, di una specie di elite repubblicana, la cui caduta reale e simbolica avvenuta nel 1921 segnò la fine del suo mito rispetto alla concezione totalitaria.

La vittoria della concezione dello stato totalitario su quella liberale rappresenta pure il successo dell'irrazionale sulla concezione dello stato intellettuale, che può esistere solo nella teoria politico-giuridica e il cui esempio tipico fu lo stato fiumano definito dallo statuto del 1870, incapace, forse proprio perché „intellettuale“, di controllare la forza del subcosciente; la teoria e la prassi politica se ne renderanno conto appena nel ventesimo secolo.

Alla luce della retrospettiva storico-sociologica è possibile dimostrare con grande esattezza che dietro al diritto, inteso come insieme di prescrizioni normative, in realtà si nascondono interessi di gruppo; essi non costituiscono una posizione economica definita, ma un'intera scala di valori di intensità diversa, nel cui ambito avviene un'ulteriore suddivisione all'interno dei singoli gruppi. Il gioco di tale frazionamento è oggetto della sociologia, la quale può operare nelle situazioni storiche retroattive solo in base alle loro creazioni materiali e ideali, di cui lo statuto della città di Fiume è un esempio rappresentativo, specialmente per le classi che con esso sanzionarono il proprio status, identificandolo con la libertà concepita come spazio per l'azione economica e politica.

NOTE:

1. Gustav Radbruch: *Filozofija prava* (La filosofia del diritto), Nolit, biblioteca Nomos, 1980, pag. 50.
2. Discorso di Francesco Deák tenuto nella camera dei deputati a Pest il 13 maggio 1861 unitamente al progetto d'indirizzo da esso raccomandato, Fiume, Tipografia di Ercole Rezza, 1861.
3. Gruppo di autori: *Liberalismus und Nationalsozialismus 1848—1890*. Propiläen Verlag, 1930, pag. 127.
4. Tale discorso è del seguente tenore: Un altro punto essenziale su cui siamo obbligati di alzare immediatamente la voce è la *reintegrazione della Dieta*. Né la Transilvania, né la Croazia e la Slavonia, né i Confini militari, né Fiume, né il Litorale non sono rappresentati fra noi, perché non furono convocati alla Dieta. Eppure sono queste parti integranti della Dieta, e secondo le chiare determinazioni della legge avrebbero dovuto essere convocati. La Sanzione Prammatica, i Diplomi reali d'inaugurazione, ed i giuramenti d'incoronazione proclamano formalmente in ogni tempo il mantenimento dell'integrità del paese. L'integrità politica. Se quindi il potere esecutivo impedisce alle diverse parti ed alla totalità del paese appartenente alla corona ungarica di partecipare costituzionalmente alle più importanti funzioni politiche, ed il diritto di legislazione, in tal caso l'integrità politica del paese è lesa, op. cit., nota 2, pag. 13.
5. La commissione si riunì il 15 maggio 1869 nella seguente composizione da parte dell'ungheria: Antonio, conte Majláth, membro della Tavola dei Magnati, Francesco Deák, Ferdinando Eber e Michele Horváth, tutti membri della Tavola dei Deputati; da parte della Croazia, Slavonia e Dalmazia: Ladislao conte Pejacevich, Giuseppe Zsuvicz, Stefano Vukovich e Alessandro Fodröczy e da parte della città di Fiume: Antonio dott. Randich, Antonio dott. Giacich, Giuseppe Mayer e Leopoldo Adamich. Nella prima seduta, i cui protocolli vennero pubblicati sistematicamente dal giornale autonomista *La Difesa* a partire dal 29 gennaio 1899 in 53 puntate, Deák propose alla delegazione fiumana di stendere essa il progetto di statuto; ciò costituiva per i Fiumani un'occasione favorevole per definire le cose a proprio vantaggio. Egli fu sostenuto in questa iniziativa da Andrassi, presidente del governo, il quale dichiarò che non sarebbe stato mai possibile, conformemente all'editto reale e agli avvenimenti attuali, stabilire „a chi appartenesse Fiume“ neppur dal punto di vista del diritto statale né da quello dell'onore, di modo che compito della commissione era soltanto quello di fissare le modalità per migliorare la situazione della Città.
6. L'autonomia di Fiume, appunti storici e considerazioni, Studio di un vecchio fiumano, Fiume 1901, pag. 42.
7. I. T. Berend-G. Ranki: *Storia economica dell'Ungheria*, Editori riuniti, 1976.
8. József Szekeres: *Le relazioni tra Budapest e Fiume nella cantieristica — Veze Budimpeste i Rijeke u brodogradnji* (1865—1924), *Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu* (Bollettino degli archivi storici di Fiume e di Pisino), volume XV, Fiume 1970 e József Szekeres: *Beziehungen zwischen Budapest und Rijeka* (Fiume) auf dem Gebiet des Schiffbaus (1865—1924), Teil II. *Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu*, volume XVIII, Fiume 1973, pag. 249.
9. Così è, per esempio, secondo il censimento della popolazione di Fiume, reso pubblico nel dicembre 1869. A Fiume, di un totale di 17.884 abitanti, ce n'erano 1.458 provenienti dai paesi della corona ungarica. Relazione della commissione per il censimento eseguite nella città e distretto di Fiume il 1 dicembre 1869, Fiume, pag. 21.
10. Johan Gotlib Fihte: *Lo stato mercantile chiuso*, Nolit 1979, pag. 35.
11. Domenico Zanichelli: *Nazioni e democrazia* (1884), separato del libro: *Studi politici ed storici*, Bologna 1893, pubblicati nei *Classici del liberalismo e del socialismo*. I liberali italiani dopo il 1860. Firenze, Sansoni Editore, 1934—XII, pagg. 155—156.
12. op. cit, nota 6.
13. bp. cit, nota 6.
14. Karl Mahajm: *Ideologia e utopia*, Nolit, 1968.
15. op. cit. 14, pag. 99.
16. op. cit., nota 1.
17. Paolo Brezzi: *I comuni cittadini italiani, origine e primitive costituzioni* (secoli X—XII). Documenti di storia e di pensiero politico, Milano 1939.